

B 2.6	3. Esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere all'attenzione dei cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Ticino nonché della Fondazione REG (traduzione italiana della versione originale in francese)
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empfehlungen gemäss Art. 8 BGBM

Recommandations selon l'art. 8 LMI

Raccomandazioni giusta l'art. 8 LMI

Raccomandazioni giusta l'articolo 8 LMI della Commissione della concorrenza del 29 gennaio 2001 all'attenzione dei cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Ticino nonché della Fondazione REG relative all'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere

Lista delle abbreviazioni

GENERALITÀ

vCost.	vecchia Costituzione federale della Confederazione svizzera del 29 maggio 1874
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero
Cost.	Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
disp. trans.	disposizioni transitorie
JdT	Journal des Tribunaux
FF	Foglio federale
PJA	Pratique Juridique Actuelle
REG	Registro di Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici
Regl.-REG	Regolamento della Fondazione REG relativo all'iscrizione al registro e alla radiazione

LEGGI FEDERALI

LMI	Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno
pLFPr	Progetto di nuova legge sulla formazione professionale del 6 settembre 2000

LEGGI CANTONALI (in ordine alfabetico secondo i cantoni)

LATec-FR	Loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions
----------	--------------------------------------------------------------------------------------

RELATec-FR	Règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
TEA-FR	Tarifs du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs
LAI-GE	Loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur
Règl.-GE	Règlement d'application du 9 novembre 1983 de la loi genevoise sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur
pLA-JU	Projet de loi jurassienne du 31 janvier 2000 sur l'exercice de la profession d'architecte
VPB-LU	Vollzugsverordnung zur Planungs- und Bauverordnung des Kantons Luzern vom 3. Januar 1990
LR-NE	Loi du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
Arrêté-NE	Arrêté d'exécution de la loi du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
LPIA-TI	Legge del 20 marzo 1990 sulla protezione e l'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e dei tecnici progettisti
pLEPIA-TI	Progetto del 15 febbraio 2000 di Legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del Cantone Ticino
LATC-VD	Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

1. LA SITUAZIONE

1. In data 8 maggio 2000, il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha domandato alle autorità della concorrenza d'esaminare la conformità del progetto di Legge ticinese sull'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere (pLEPIA-TI) con la Legge sul mercato interno (LMI).

2. Facendo seguito a tale richiesta, il 30 ottobre 2000 la segreteria della Commissione della concorrenza (Comco) ha trasmesso le sue osservazioni al Cantone Ticino.

3. Nell'ambito dell'esame in questione, la segreteria ha analizzato lo stato della regolamentazione di queste due professioni in tutti i cantoni svizzeri. Dalle informazioni raccolte si evince che:

- La maggioranza dei cantoni svizzeri non ha legiferato in tale ambito. Gli architetti e gli ingegneri sono liberi di esercitarvi la loro professione.
 - Il Ticino regola l'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere che sono abilitati ad esercitare nel cantone. A questo scopo, tiene un registro (albo) cantonale. La legge attuale è oggetto di una procedura di revisione. Il progetto riprende l'obbligo di iscriversi al registro. Quest'iscrizione è subordinata a tre anni di pratica in un ufficio pubblico o privato, indipendentemente dal tipo di diploma ottenuto in una scuola politecnica o universitaria (art. 5 pLEPIA-TI). E' sottoposta al pagamento di un emolumento (art. 11 pLEPIA-TI). Attualmente il domicilio professionale in Ticino è una condizione per essere iscritti al registro (art. 7 let. b LPIA-TI). Il progetto l'ha eliminata.
 - Nel cantone di Friburgo, gli architetti e gli ingegneri ETS (Ecole Technique Supérieure) devono aver "pratiqué la profession de façon suivie durant trois ans, sous réserve de réciprocité de la part du canton de domicile du requérant" per essere iscritti al registro e quindi realizzare i progetti di costruzione, adempiere le domande di permesso e i certificati di conformità (art. 187 cpv. 1 let. a e 188 cpv. 1 let. b LATec-FR, art. 75 cpv. 2 let. b cifra 2 RELATec-FR). L'iscrizione è sottoposta a un emolumento (pnt. 9 TEA-FR).
 - Nel cantone di Ginevra, solamente le persone iscritte al registro - tableau des mandataires - possono effettuare dei lavori sottoposti a autorizzazione. Devono però essere "au bénéfice d'une pratique attestée d'au moins 2 ans dans des bureaux d'architectes ou d'ingénieurs", indipendentemente dal diploma in loro possesso (art. 4 cpv. 1 LAI-GE). Inoltre, devono avere il loro domicilio professionale nel cantone (art. 3 cpv. 1 lett. b LAI-GE). Un'iscrizione temporanea può essere accordata a delle persone domiciliate professionalmente fuori cantone se adempiono le altre condizioni (art. 3 cpv. 2 LAI-GE). L'iscrizione è sottoposta ad un emolumento (art. 8 Règl.-GE).
 - La legislazione lucernese prevede unicamente quale ingegnere o architetto può essere qualificato come "Planverfasser" (art. 49 Planungs- und Bauverordnung-LU).
 - Il cantone di Vaud possiede una legge sulla professione di architetto che regola unicamente i diritti e i doveri degli architetti vodesi. La LATC-VD prevede che "les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particulier relevant de sa spécialité". Gli articoli 107 e seg. precisano a chi è riconosciuta la qualità di architetto e di ingegnere. Il cantone di Vaud tiene ancora una lista degli architetti che non è più obbligatoria dalla revisione
-

della LATC-VD nel 1998. L'iscrizione a questa lista non è sottoposta ad un emolumento.

- Nel cantone di Giura, il governo sottoporrà prossimamente il suo progetto di legge sull'esercizio della professione d'architetto e d'ingegnere al Parlamento giurassiano. Attualmente, il registro giurassiano degli uffici d'architetti, d'ingegneri e di altri uffici di studi previsti dall'ordinanza del 26 febbraio 1986 non è più tenuto a giorno.
- Tutti i cantoni¹ che regolano le professioni di architetto e di ingegnere riconoscono gli architetti e gli ingegneri iscritti al Registro svizzero degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG). Il REG è un'istituzione di diritto pubblico incoraggiata dalla Confederazione (cfr. art. 39 pLFPr). Esso ha come obiettivo di creare una regolamentazione nell'ambito delle professioni tecniche e d'architettura. A tale scopo, il REG tiene aggiornata una lista delle persone che esercitano una delle professioni riconosciute e che adempiono le condizioni di iscrizione².

4. Il 23 gennaio 2001, il Cantone Ticino ha comunicato alle autorità della concorrenza di voler modificare tutte le disposizioni del progetto contrarie alla LMI, quali l'iscrizione all'albo, l'esigenza supplementare di tre anni di pratica, l'esigenza del domicilio professionale e gli emolumenti d'iscrizione al registro cantonale.

5. Le seguenti raccomandazioni si fondano sull'articolo 8 LMI che dà alla Comco, autorità di sorveglianza di questa legge, la competenza di sottoporre alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni, come pure agli altri enti preposti a compiti pubblici, delle raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti (art. 8 cpv. 1, 2 et 3 LMI). Queste non si indirizzano unicamente ai cantoni che regolano l'esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere ma anche a quelli che intendono adottare o modificare una tale legislazione. Esse sono anche emesse all'indirizzo della Fondazione REG.

2. I PRINCIPI ALLA BASE DELLA LMI

6. Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, la LMI dispone di una base costituzionale esplicita (art. 95 cpv. 2 Cost.; cfr. anche A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER: *Droit constitutionnel suisse, les droits fondamentaux*, vol. II, Berne 2000, pag. 344 e K. A. VALENDER: *Grundzüge der "neuen" Wirtschafts-verfassung*, PJA 6/99, pag. 684 seg.).

¹ Cfr. art. 187 lett. d e 188 lett. d LATec-FR; art. 4 LAI-GE; art. 4 cpv. 1 pLA-JU; art. 49 VPB-LU; art. 3 cpv. 2 LR-NE; art. 5 cpv. 1 lett. c e d pLEPIA-TI; art. 107 e 107a LATC-VD

² Cfr. <http://www.schweiz-reg.ch>

7. Sopprimendo gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza e eliminando le barriere alla mobilità, la LMI mira a due obiettivi principali: "di accrescere la competitività in Svizzera e, in questo modo, di rafforzare la piazza economica svizzera nel contesto internazionale" (Messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1994 concernente la LMI, FF 1995 I 1026).

8. La LMI garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Domanda alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni ed ad altri enti preposti a compiti pubblici di vegliare affinché le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino il diritto per ogni persona di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio svizzero (art. 2 cpv. 1 e 2 LMI).

9. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 LMI, il libero accesso al mercato per gli offerenti esterni può essere oggetto di restrizioni secondo le prescrizioni vigenti nel luogo di destinazione, se tali restrizioni:

- (a) si applicano nella stessa misura agli offerenti locali;
- (b) sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e
- (c) sono conformi al principio di proporzionalità.

10. Queste restrizioni non devono in alcun caso costituire un ostacolo dissimulato agli scambi, con lo scopo di favorire interessi economici locali (art. 3 cpv. 4 LMI).

11. In caso di restrizioni secondo l'articolo 3 LMI, l'interessato ha diritto che si esamini, secondo una procedura semplice, rapida e gratuita, se sulla base del suo certificato di capacità debba essergli garantito il libero accesso al mercato (art. 4 cpv. 2 LMI).

12. Si tratta dunque di analizzare, tenendo conto dei principi che reggono la LMI e dei nuovi riferimenti costituzionali, le legislazioni cantonali che contengono delle disposizioni limitanti il libero accesso al mercato per gli architetti e gli ingegneri.

3. L'ESAME DELLE DISPOSIZIONI CANTONALI CONTRARIE ALLA LMI

3.1 L'ISCRIZIONE AI REGISTRI CANTONALI

13. Quattro cantoni (FR, GE, NE e TI) tengono un registro degli architetti e degli ingegneri. L'iscrizione ad un tale registro autorizza gli architetti e gli ingegneri ad effettuare i lavori la cui esecuzione è sottoposta ad un'autorizzazione o ad un permesso cantonale. Esso conferisce alle persone iscritte l'esclusiva dell'esecuzione di certi lavori, sovente i più importanti in termini di volume d'affari.

14. L'iscrizione ad un registro cantonale costituisce una restrizione al libero accesso al mercato nella misura in cui limita la libertà degli architetti e degli ingegneri di offrire liberamente i loro servizi su tutto il territorio svizzero. Una tale restrizione del libero accesso al mercato è lecita solamente se adempie le condizioni cumulative dell'articolo 3 capoverso 1 LMI. Di conseguenza, è sufficiente che la restrizione non soddisfi una di queste condizioni, per esempio quella di preservare interessi pubblici preponderanti, per essere contraria alla LMI.

15. Nel quadro dell'analisi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LMI, è compito dei cantoni portare la prova:

a) che esiste uno o più interessi pubblici preponderanti che possano giustificare l'esistenza di un registro cantonale e

b) che il loro registro è indispensabile per preservare tali interessi.

16. **a)** Per quel che concerne la prima condizione, dai documenti analizzati risulta che i cantoni giustificano l'esistenza d'un registro invocando essenzialmente "la garanzia di un livello di formazione sufficiente per le attività professionali soggette ad autorizzazione" (art. 3 cpv. 2 LMI) e per motivi di polizia edilizia. Questo non basta tuttavia a dimostrare che questi interessi preponderanti sono indispensabili all'esistenza di un registro cantonale. Si pone ancora la questione della necessità di una tale restrizione al libero accesso al mercato.

17. **b)** La seconda condizione si riferisce al rapporto di necessità in senso largo che deve esistere fra la restrizione all'accesso al mercato e l'interesse pubblico preponderante che si vuole salvaguardare. I cantoni non devono semplicemente dimostrare che l'iscrizione è utile per raggiungere lo scopo, ma anche che è indispensabile alla sua salvaguardia. In questo senso, la condizione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LMI comprende anche un aspetto legato al rispetto della proporzionalità.

18. La nozione della proporzionalità nella LMI riprende gli elementi contenuti nel principio di proporzionalità come è stato sviluppato dalla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle libertà fondamentali, in particolare, alla libertà di commercio e di industria. Il principio della proporzionalità si compone dunque di regole d'attitudine - che esige che il mezzo scelto sia appropriato per raggiungere lo scopo fissato -, di necessità - che impone fra i diversi mezzi adatti, la scelta di quello che meno lede gli interessi privati - e di proporzionalità in senso stretto - che soppesi gli effetti della misura scelta sulla situazione dell'amministrato e il risultato previsto da un punto di vista dell'interesse pubblico (DTF 125 I 474 482). Tuttavia, nel quadro della legge sul mercato interno, "al concetto di mercato interno va attribuito almeno lo stesso valore di quello attribuito al principio di federalismo, finora ampiamente privilegiato" (FF 1995 I 1025 ss. 1060).

19. Nell'ambito che ci concerne, è difficile dimostrare in cosa l'esistenza di un registro cantonale è indispensabile alla garanzia di un livello di formazione sufficiente o al rispetto di norme di costruzione. In effetti, l'iscrizione in quanto tale non assicura né un miglior livello di formazione né la qualità delle costruzioni. L'esame delle legislazioni cantonali non è giunto a dimostrare che taluni cantoni – essenzialmente romandi - hanno dei bisogni di protezione più importanti della maggioranza dei cantoni svizzeri. Da un punto di vista di polizia edilizia, gli immobili costruiti in Svizzera danno generalmente soddisfazione che sia il lavoro di architetti bernesi, zurighesi o ginevrini.

20. Inoltre, gli interessi pubblici ricercati possono essere raggiunti con dei mezzi meno gravosi per gli interessi pubblici. La garanzia di un livello di formazione sufficiente può essere ottenuta dalle disposizioni sulla formazione professionale. Il rispetto della legislazione cantonale sulle costruzioni può essere assicurato da disposizioni penali come quelle previste in diverse legislazioni cantonali. Di conseguenza, l'esistenza di un registro cantonale non è indispensabile alla salvaguardia di interessi pubblici preponderanti e, pertanto, è **contrario alla LMI**.

21. Tutt'al più si potrebbe giustificare l'esistenza di un registro nazionale, quale il REG, per delle ragioni di semplificazione e di riconoscimento internazionale di diplomi. In effetti, la Fondazione REG tiene un registro nazionale riconosciuto da tutti i cantoni che hanno legiferato nell'ambito degli architetti e degli ingegneri. Inoltre, essendo l'unico organo di diritto pubblico in Svizzera legittimato a riconoscere i diplomi di ingegnere, d'architetto e di tecnico ottenuti in scuole straniere come equivalenti a un diploma svizzero, la Fondazione REG assicura una gestione centralizzata di queste questioni. Tutte queste ragioni non autorizzano tuttavia questa fondazione a fissare delle condizioni d'iscrizione contrarie ai principi della LMI (cfr. infra cifra 22 segg.).

3.2. L'ESIGENZA DEGLI ANNI DI PRATICA

22. Tre cantoni subordinano l'iscrizione al registro a **diversi anni di pratica**. A Ginevra (art. 4 cpv. 1 LAI-GE) e in Ticino (art. 5 pLEPIA-TI), gli architetti e gli ingegneri devono essere al beneficio di diversi anni di pratica prima di poter essere autorizzati ad esercitare. Il Cantone di Friburgo prevede questa esigenza unicamente per gli architetti e ingegneri ETS (art. 187 cpv. 1 lett. b e 188 cpv. 1 lett. b LATC-FR). Osserviamo inoltre che gli architetti e gli ingegneri diplomati che desiderano iscriversi al registro della Fondazione REG devono giustificare una pratica di diversi anni (cfr. art. 2 segg. Regl.-REG). Il rinvio delle legislazioni cantonali al registro REG ha dunque per effetto di generalizzare l'esigenza di anni di pratica per gli architetti e gli ingegneri che possiedono un diploma federale o cantonale.

23. L'esigenza supplementare di anni di pratica costituisce una restrizione al libero accesso al mercato. E' illecita, a meno che non adempia le condizioni cumulative che figurano all'articolo 3 capoverso 1 LMI. Di conseguenza, è sufficiente che essa non soddisfi una di queste condizioni, come per esempio quella di preservare interessi pubblici preponderanti, per essere contraria alla LMI.

24. Come abbiamo già rilevato, spetta ai cantoni portare la prova:

- a) che esiste uno o più interessi pubblici preponderanti che possano giustificare l'esigenza supplementare di anni di pratica e
- b) che quest'esigenza è indispensabile per preservare tali interessi.

25. Per quel che concerne l'esigenza generale di anni di pratica, gli argomenti summenzionati in relazione all'iscrizione al registro possono essere ripresi (cfr. cifra 15 segg.). In materia di polizia edilizia, è teoricamente possibile sostenere che l'esigenza di anni di pratica ha come scopo di assicurare la qualità delle costruzioni e, pertanto, la protezione di vite umane o la protezione dell'ambiente. Tuttavia, questa esigenza non è indispensabile per gli architetti e gli ingegneri che possiedono un diploma federale o cantonale. In effetti, essendo i titoli e i diplomi in principio validi ovunque in Svizzera, è difficile dimostrare come questa restrizione è indispensabile per salvaguardare degli interessi pubblici preponderanti in alcuni cantoni, quando non lo è generalmente in Svizzera. Niente prova che gli immobili costruiti in cantoni che non conoscono l'esigenza supplementare di alcuni anni di pratica mettono in pericolo la vita delle persone. La paura di vedere i nuovi diplomati lanciarsi senza esperienza sul mercato deve essere relativizzata. In effetti, questi lavorano generalmente in un ufficio che riunisce diversi colleghi che possono sopperire ad eventuali loro lacune. Se l'esperienza pratica è una condizione d'accesso al mercato, bisogna allora dare ai nuovi diplomati l'occasione di dimostrarlo. L'esigenza di anni di pratica preliminare all'iscrizione al registro impedisce ai nuovi diplomati di esercitare la loro professione, condizione necessaria per acquisire l'esperienza domandata.

26. Per quel che riguarda l'obbligo di tre anni di pratica per i soli architetti e ingegneri ETS, il cantone di Friburgo non potrebbe dimostrare come questa esigenza è indispensabile a preservare interessi pubblici preponderanti. Infatti, questa condizione discrimina questa formazione e crea una disuguaglianza di trattamento non giustificata da motivi obiettivi, tantopiù che la formazione ETS è orientata verso la pratica (in tal senso cfr. DTF 112 Ia 30).

27. In conclusione, le disposizioni cantonali che esigono che gli architetti e gli ingegneri in possesso di un diploma federale o cantonale debbano avere alcuni anni di pratica per potersi iscrivere al registro cantonale, non sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e, pertanto, sono **contrarie alla LMI**. Lo stesso

vale per le disposizioni della Fondazione REG che impongono gli stessi obblighi.

28. Il fatto che la Convenzione amministrativa del 12 marzo 1999 sulle attività industriali e artigianali regolamentate (Espace Mittelland³) subordini il riconoscimento di diplomi e di certificati di capacità all'esercizio dell'attività professionale di due anni almeno, non è determinante. Anche se questa convenzione dovesse prevalere sulla LMI, per i cittadini dei cantoni firmatari della Convenzione (art. 4 cpv. 4 LMI), l'esigenza legata agli anni di pratica limita il libero accesso al mercato come precedentemente dimostrato.

3.3. LA CONDIZIONE DEL DOMICILIO PROFESSIONALE

29. Nel cantone di Ginevra, le persone che desiderano essere iscritte al registro (tableau des mandataires) devono avere il loro domicilio professionale nel cantone (art. 3 cpv. 1 lett. b LAI-GE). Un'iscrizione temporanea può essere accordata a delle persone domiciliate fuori cantone se adempiono le altre condizioni (art. 3 cpv. 2 LAI-GE).

30. Nel Cantone Ticino, gli architetti e gli ingegneri che vogliono esercitarvi la professione devono anch'essi essere domiciliati nel cantone (art. 7 lett. b LPIA-TI). Questo obbligo non figura più nel progetto di revisione della LPIA-TI.

31. L'esigenza del domicilio professionale costituisce una restrizione al libero accesso al mercato. E' illecita, a meno che non adempia le condizioni cumulative che figurano all'articolo 3 capoverso 1 LMI. Basta comunque che non rispetti il principio della proporzionalità per essere contraria alla LMI.

32. Giusta l'articolo 3 capoverso 3 lettera c LMI, le restrizioni al libero accesso al mercato sono sproporzionate quando il domicilio o la sede costituisce condizione per esercitare un'attività lucrativa.

33. Di conseguenza, l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LAI-GE che esige il domicilio professionale nel cantone di Ginevra non rispetta il principio della proporzionalità e, pertanto, è **contrario alla LMI** (cfr. anche DTF 116 la 355). La possibilità per gli offerenti degli altri cantoni di ottenere un'autorizzazione provvisoria non modifica la situazione. Le stesse considerazioni si applicano al cantone Ticino che all'articolo 7 lettera b LPIA-TI esige il domicilio professionale nel cantone.

3.4. IL PAGAMENTO DI UN EMOLUMENTO PER LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI EXTRACANTONALI

34. Ogni architetto o ingegnere che desidera essere iscritto ai registri cantonali di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Ticino deve pagare un emolumento.

³ Questa Convenzione lega i cantoni Vallese, Berna, Friburgo, Soletta, Neuchâtel, Giura e Vaud. Si applica agli architetti e ingegneri civili in virtù del suo allegato.

35. In caso di restrizione ai sensi dell'articolo 3 LMI, l'interessato ha diritto all'esame della questione del libero accesso al mercato sulla base de suo certificato di capacità secondo una procedura gratuita (art. 4 cpv. 2 LMI).

36. All'origine, l'articolo 4 LMI concretava l'articolo 5 disposizione transitoria vCost. che prevedeva che, fino alla promulgazione di una legge federale in tale ambito (art. 33 vCost.), le persone che esercitano una professione liberale e hanno ottenuto un certificato di capacità in un cantone possono praticare su tutto il territorio della Confederazione.

37. Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione, l'articolo 4 LMI deve essere letto alla luce dell'articolo 196 cifra 5 disposizione transitoria Cost. che prevede che "fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi". Questa disposizione costituzionale deve essere messa in relazione con l'articolo 95 Cost. (art. 33 vCost.) che prevede che la Confederazione deve garantire alle persone in possesso di una formazione universitaria o di una formazione federale, cantonale o riconosciuta dal cantone la possibilità di esercitare la loro professione in tutta la Svizzera. Così facendo, essa veglierà a creare uno spazio economico svizzero unico (cfr. anche Messaggio relativo ad una nuova costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 302 ss. e D. BIEDERMAN: Die neue Bundesverfassung: Übergangs- und Schlussbestimmungen sowie Anpassungen auf Gesetzesstufe, PJA 6/99, pag. 732).

38. Questi nuovi riferimenti costituzionali hanno per effetto di estendere l'applicazione dell'articolo 4 LMI non più solo al riconoscimento dei certificati di capacità cantonali, ma anche al riconoscimento di titoli di formazione svizzera. I cantoni che richiedono l'iscrizione al registro cantonale degli architetti e ingegneri extra-cantonali devono garantire un'iscrizione gratuita conformemente all'articolo 4 capoverso 2 LMI. Infatti, esigendo l'iscrizione al loro registro, questi cantoni restringono l'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 3 LMI. L'esame del loro libero accesso al mercato dovrà essere gratuito perché si farà sulla base di un titolo che sancisce una formazione seguita in Svizzera.

39. Questo ragionamento è tutto sommato logico. Perché non dovrebbe essere applicato il principio della gratuità quando è chiaro che la procedura di riconoscimento dei diplomi domanda un controllo meno approfondito, dunque meno costoso della procedura di riconoscimento degli attestati di capacità cantonali? Inoltre il Tribunale federale estende il principio di gratuità alle condizioni personali legate alla procedura di riconoscimento (DTF 125 I 276, consid. 5 pag. 287), così come per i semplici emolumenti di cancelleria (DTF 125 II 56, consid. 5b pag. 63 e DTF 123 I 313, consid. 5 pag. 323 o JdT 1999 I 300).

Infine non è necessario distinguere fra gli architetti e gli ingegneri che provengono da un cantone che applica il sistema del registro e gli altri. La gratuità non dipende dall'iscrizione ma è legata al riconoscimento del diploma.

40. Di conseguenza, le disposizioni della legislazione friborghese (pnt. 9 TEA-FR), ginevrina (art. 8 Règl.-GE), neocastellana (art. 12 Arrêté-NE) e ticinese (art. 11 pLEPIA-TI) che prevedono un emolumento per l'iscrizione al registro cantonale degli architetti e degli ingegneri extracantonali sono **contrarie all'articolo 4 capoverso 2 LMI**.

4. IN MERITO ALL'ESISTENZA DI LEGISLAZIONI CANTONALI

41. Visto quanto precede e ritenuti i risultati dell'analisi delle disposizioni cantonali, si pone la domanda del fondamento delle legislazioni cantonali che regolano l'accesso al mercato degli architetti e degli ingegneri. Questa problematica sarà ben presto d'attualità non soltanto nel cantone di Giura dove il legislativo cantonale avrà prossimamente l'occasione di dibatterne, ma anche in Parlamento federale a seguito di un'iniziativa parlamentare che domanda l'elaborazione di una legge federale sugli architetti⁴.

42. Dal punto di vista giuridico, le professioni di architetto e di ingegnere sono delle professioni liberali ai sensi dell'articolo 95 Cost. che beneficiano della libertà economica (DTF 104 la 473, consid. 2). Le autorità cantonali possono restringere questa libertà adottando delle misure di polizia giustificate da un interesse pubblico pertinente. La restrizione deve però fondarsi su una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 113 la 40). Sono per contro proibite le misure che hanno come scopo di ostacolare la libera concorrenza, d'avvantaggiare alcune imprese o forme d'impresa, e che tendono a dirigere la vita economica secondo un piano determinato (DTF 111 la 186; 110 la 102). Nel campo delle professioni liberali, i cantoni non sono liberi di legiferare come lo desiderano. "Ils ne peuvent exiger des connaissances et des capacités des candidats que dans la mesure où la protection du public le requiert nécessairement. Ils ne peuvent donc pas utiliser l'article 33 aCst. [désormais 95 Cst.] pour limiter l'accès aux professions libérales, ni pour élever le niveau de telle ou telle profession, si désirable puisse être ce dernier" (DTF 93 I 519/520, consid. 1b; DTF 112 la 30, consid. 3).

43. Dal punto di vista economico, le restrizioni alla libertà economica d'un individuo o di un'impresa sono concepibili solo nell'ipotesi che un mercato non sia più in grado di funzionare altrimenti. Prima di regola-

⁴ Iniziativa parlamentare GALLI 00.445 che chiede "la creazione di basi giuridiche per la formazione d'architetto e l'esercizio di questa professione in Svizzera".

mentare, conviene quindi determinare l'esistenza di un bisogno e definire gli obiettivi da raggiungere. Questi ultimi devono unicamente avere come scopo quello di porre rimedio a una disfunzione del mercato (C. C. VON WEIZSÄCKER: Staatliche Regulierung - positive und normative Theorie, Revue suisse d'économie et de statistique, cahier 3/1982, pag. 325 ss.).

44. In Svizzera, la maggior parte dei cantoni non disciplina le professioni di architetto e di ingegnere. Quelli che lo fanno vogliono essenzialmente garantire la dignità e il buon esercizio di queste due professioni fissando delle condizioni per essere ammessi a effettuare dei lavori la cui esecuzione è sottoposta ad autorizzazione o ad un permesso cantonale (B. KNAPP: La profession d'architecte en droit public, in: GAUCH/TERCIER, Das Architektenrecht/Le droit de l'architecte, 3ème édit., Fribourg 1995, pag. 494 ss.). Queste legislazioni cantonali organizzano e proteggono le professioni di architetto e di ingegnere a dei livelli diversi. Il problema consiste nel fatto che questi cantoni partono sovente dal principio che il diploma di architetto e di ingegnere non è sufficiente a garantire la qualità delle prestazioni offerte. Prevedono allora delle condizioni supplementari all'esercizio di queste professioni, limitando così il libero accesso al mercato (cfr. supra cap. 3.1 a 3.4). Visto che gli obiettivi perseguiti da queste legislazioni sono talvolta subordinati alla difesa di interessi professionali, la regolamentazione diviene eccessiva e contraddice i principi della LMI.

45. Visto quanto precede, le legislazioni cantonali possono regolare l'esercizio della professione di architetto e di ingegnere unicamente se non hanno per effetto o per obiettivo di limitare l'accesso al mercato delle prestazioni fornite dagli architetti e dagli ingegneri in modo contrario alla LMI.

5. LE RACCOMANDAZIONI

Sulla base di ciò che precede e fondandosi sull'articolo 8 LMI, la Commissione della concorrenza:

a) raccomanda ai cantoni che regolano l'accesso al mercato delle professioni di architetto e di ingegnere di sopprimere:

1. l'esigenza dell'iscrizione ai registri cantonali degli architetti e degli ingegneri (Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Ticino);

2. le disposizioni cantonali contrarie alla LMI, in particolare quelle che esigono:

- Un certo numero di anni di pratica per le persone che possiedono un diploma federale o cantonale (art. 187 let. d e 188 let. d LATec-FR; art. 4 LAI-GE; art. 5 cpv. 1 let. c e d pLEPIA-TI),
 - Il domicilio professionale nel luogo di destinazione (art. 3 cpv. 1 let. b LAI-GE e art. 7 let. b LPIA-TI),
-

- Il pagamento di emolumenti per la procedura di riconoscimento dei diplomi extracantonali (pnt. 9 TEA-FR; art. 8 Règl.-GE; art. 12 Arrêté-NE; art. 11 pLEPIA-TI).
- b) raccomanda alla Fondazione REG di non più esigere, come condizione per l'iscrizione al registro REG, degli anni di pratica per le persone che possiedono un diploma federale o cantonale (art. 2 segg. Regl.-REG).
-